

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3052 del 24/06/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA Ditta STABILE FABIANA AZIENDA AGRICOLA, insediamento in comune di Busseto (PR) in fraz. Semoriva
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3121 del 24/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Busseto;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto con nota prot. n. 14920 del 27.11.2018 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2018/25173 del 27.11.2018), presentata dalla società STABILE FABIANA AZIENDA AGRICOLA., nella persona della Sig.ra Fabiana Stabile in qualità di

Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Busseto (PR), in Fraz. Semoriva n. 34 – C.A.P. 43011, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

#### **RILEVATO:**

- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 1607 del 07.02.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/20791 del 07.02.2019) e con nota prot. n. 4052 del 05.04.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/56012 del 08.04.2019) inviata a seguito di richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/15111 del 29.01.2019 e nota prot. n. PG/2019/48274 del 26.03.2019;
- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "*poco vulnerabile*" (Tavv. 6 e 6/A – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. afferma la legittimità dell'assimilazione del suddetto scarico a reflui di tipo domestico in quanto si prefigura uno scarico di acque reflue "*...provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità...*";
- il punto 4.1.3 della Delibera di G.R. n. 1053/2003;

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi”* nonché *“Allevamento e riproduzione di pollame”*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;
- la planimetria aggiornata pervenuta da parte della Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 6852 del 07.06.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/90562 del 07.06.2019);

**EVIDENZIATO, in merito all'utilizzazione agronomica:**

- che il competente Ufficio di Arpae – SAC di Parma con nota del 06.12.2018 ha comunicato che *“...la lettiera esausta va trattata come un effluente palabile, ed utilizzata nelle dosi massime di 170 kg N/anno in Zone Vulnerabili da Nitrati e 340 kg N/anno in Zone ordinarie mediante una corretta gestione così come codificata dal Codice delle Buone Pratiche Agricole, ove non già disciplinato dal Regolamento citato e dal DM interministeriale 5046/2016...”*;

**EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:**

- la Ditta, nella persona del tecnico competente, dichiara e attesta che *“... L'azienda agricola Stabile Fabiana rientra tra quelle comprese nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del suddetto D.Lgs 152/2006 art. 272 comma 1 Impianti e attività in deroga (si tratta di un allevamento pollame da carne per un numero massimo di 1550 capi) ...”*;
- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che le attività di *“Allevamenti effettuati in ambienti confinati...”* e *“impianti di trattamento delle acque...”* sono riportate rispettivamente al punto 1 lettera z) e p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

**VISTO** quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/26113 del 10.12.2018 e nota prot. n. PGPR/2018/26114 del 10.12.2018:

- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto con nota prot. n. 917 del 23.01.2019 (reinvia in data 25.01.2019, prot. Arpae n. PG/2019/13111 del 25.01.2019), comprensivo del parere favorevole di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/Valli Taro e Ceno prot. n. 917 del 07.01.2019 e del parere favorevole in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PG/2019/7160 del 16.01.2019, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

- parere favorevole in merito alla “*Dichiarazione per Inseidamento Industria Insalubre di 1° classe di cui al D.M. 05/09/1994*” espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto con nota prot. n. 989 del 24.01.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/12558 del 24.01.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/78764 del 17.05.2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta STABILE FABIANA AZIENDA AGRICOLA., nella persona della Sig.ra Fabiana Stabile in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Busseto (PR), in Fraz. Semoriva n. 34 – C.A.P. 43011, relativo all’esercizio dell’attività di “*Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi*” nonché “*Allevamento e riproduzione di pollame*”, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla “S1” nella documentazione pervenuta, come di seguito richiamato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

**Scarico S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla zona macellazione e dai servizi igienici annessi nonché dalla zona preparazione e vendita, dai box per allevamento a terra e dai pozzetti di raccolta acque di lavaggio del corridoio dell'allevamento, previo trattamento in sistema costituito da degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore aerobico;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 5 A.E.
- corpo idrico ricettore: fosso tubato, quindi scolina;
- bacino: T. Stirone;
- volume scaricato: 2029,20 mc/anno circa (di cui circa 1992,5 mc/anno acque meteoriche);
- portata massima: 0,5 l/s, in caso di pioggia;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2019/78764 del 17.05.2019 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae – SAC di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest (PAO) – Servizio Territoriale di Parma l'attivazione dello scarico S1 così come da configurazione richiesta da Arpae – Area PAO – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/78764 del 17.05.2019 (Allegato 3);
- 2) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;
- 3) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 4) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime

idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

- 5) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
  - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
  - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 9) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento;
- 10) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere

altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

- 11) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto con nota prot. n. 917 del 23.01.2019, comprensivo del parere favorevole di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/Valli Taro e Ceno prot. n. 917 del 07.01.2019 e del parere favorevole in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PG/2019/7160 del 16.01.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, e Comune di Busseto.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 35097/2018*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## **ALLEGATO 1**



## COMUNE DI BUSSETO PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive  
Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente

P.zza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)  
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Prot. n.	917/2019
Pratica SUAP	171/2018

PEC

Busseto, li 23/01/2019

p.c. Spett. **ARPAE Parma**  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di  
Parma (SAC)  
P.le della Pace, n. 1  
43123 - PARMA -  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP n. 171/2018**

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Stabile Fabiana Azienda Agricola con sede legale e stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Fraz. Semoriva, n. 34 - cap. 43011.

**Rilascio Parere tecnico.**

Con riferimento all'Istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata via pec con nota in data 02/10/2018 dalla **Ditta Stabile Fabiana Azienda Agricola, nella persona della sig.ra Stabile Fabiana, in qualità di titolare, con sede legale e stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva, n. 34 - cap. 43011**, acquisita al protocollo comunale in data 02/10/2018 al n. 12245, rubricata come *Pratica SUAP n. 171/2018*, (e successiva documentazione integrativa e sostitutiva assunta al protocollo comunale in data 23/11/2018 al n. 14771 e in data 27/11/2018 al n. 14897), in cui è svolta l'attività di "allevamento e riproduzione pollame" nonché coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi, nell'immobile individuato sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 59 mappale99;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)" disciplinato dall'art. 73 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola



(AGR.PRO)” disciplinato dall’art. 53 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe III Aree di tipo misto” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell’istanza presentata;

DATO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale *scarichi idrici*, della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0000917 di Fidenza del 07/01/2019, acquisita al protocollo comunale in data 08/01/2019 al n. 208/2019 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;

b) relativamente alla matrice ambientale *rumore*:

- della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., in data 20/11/2018 dall’arch. Afro Gotti, tecnico competente in acustica incaricato dalla ditta, assunta al prot.n. 14771 del 23/11/2018 (in allegato all’Istanza AUA), con cui attesta: *che ai sensi della L. n. 447/1195) e degli artt. 1 e 4 del DPR 227/2011, non sussiste l’obbligo della presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall’art. 4, comma 1, DPR n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica; e si tratta di una attività che non utilizza macchinari rumorosi ovvero che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico e non produce galletti o altra specie che produce rumore rilevante ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 2411 del 29/11/2004 punto 5h; di essere consapevole di quanto stabilito dall’art.4, comma 3, del DPR 227/2011 circa l’obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora si producano emissioni superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale e di Classificazione acustica. In tal caso la documentazione deve contenere l’indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte e che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un’eventuale disturbo al vicinato.*

Pertanto al momento non viene allegata documentazione di impatto acustico;

- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 7160/2019 del 16/01/2019, acquisita al protocollo comunale in data 16/01/2019 al n. 595 (in allegato al presente), con la quale dichiara che “*vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. in data 20/11/2018 dall’arch. Afro Gotti, tecnico competente in acustica incaricato dalla ditta sopramenzionata*” nessun parere non è dovuto;
- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0000917 di Fidenza del 07/01/2019, acquisita al protocollo comunale in data 08/01/2019 al n. 208/2019 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;

c) relativamente alla matrice ambientale *emissioni in atmosfera*:

- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0000917 di Fidenza del 07/01/2019, acquisita al protocollo comunale in data 08/01/2019 al n. 208/2019 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l’attività della

ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 1 e 17 lettera c) parte prima dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., in data 20/11/2018 dall'arch. Afro Gotti, tecnico incaricato dalla ditta, assunta al prot.n. 14771 del 23/11/2018 (in allegato all'Istanza AUA), con cui dichiara e attesta "*che nell'insediamento in cui è svolta l'attività di allevamento e riproduzione di pollame: polli da carne, galline da uova, tacchini, anatre, oche e faraone, nonché coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi, posto all'indirizzo Frazione Semoriva n. 34 a Busseto, non ricade tra quelli che hanno l'obbligo di ottenere l'autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera in quanto le attività svolte non generano alcuna emissione in atmosfera soggetta ad autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.. L'azienda agricola Stabile Fabiana rientra tra quelle comprese nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV della parte quinta del suddetto D.Lgs. 152/2006 art. 272 comma 1 Impianti e attività in deroga (si tratta di un allevamento pollame da carne per un massimo di 1.550 capi) in quanto allevamento di categoria polli da carne (peso vivo medio: 1Kg/capo), nonché tipologia di allevamento di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 punto (z) – Allevamenti effettuati in ambienti confinanti in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore al numero di capi 30.000-*

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali scarichi idrici, impatto acustico, emissioni in atmosfera.



Rilevato che, trattandosi di Industria Insalubre di 1° classe occorre acquisire il parere del Sindaco ai sensi dell'art. 216 del TULLSS (RD 27/07/1934, n. 1265).

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all'istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Stabile Fabiana Azienda Agricola, nella persona della sig.ra Stabile Fabiana, in qualità di titolare, con sede legale e stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva, n. 34 – cap. 43011, individuato sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 59 mappale 99, in cui è svolta l'attività di "allevamento e riproduzione pollame" nonché coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi.


Il presente parere è subordinato al parere favorevole del Sindaco per l'insediamento insalubre di prima classe e alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 23/01/2019

L'ISTRUTTORE TECNICO  
Geom. Donatella Saitani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICO - EDILIZIA - AMBIENTE  
Arch. Roberta Minardi



Rif. PG.PR.2018.25173 del 27/11/2018  
Sinadoc n° 35171/18  
V.o prot. N° 14920/2018 del 27/11/2018  
Pratica SUAP 171/2018

PEC

SUAP  
Comune di Busseto  
p.c. Struttura Autorizzazioni Concessioni  
**Arpae Parma** (tramite posta interna)

**Oggetto:** Riferimento 340/SUAP/2018 prot. n. 43399 del 13/11/2018; ditta: "Stabile Fabiana Azienda Agricola" (allevamento avicoli), sede legale e stabilimento in Busseto Frazione Semoriva n° 34; DPR 13 marzo 2013, n. 59. istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. **Parere Matrice Rumore**

<b>E</b>
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000595/2019 del 16/01/2019 Firmatario: LUCIANO BANDINI, Clara Carini

#### MATRICE RUMORE

**Si prende atto** della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma dell' arch. AFRO GOTTI (c.f. GTTFRA53T24B293U nato a Busseto il 24/12/1953 e ivi residente e con studio tecnico a Busseto in Via C.Monte verdi n. 5) in qualità di tecnico competente in acustica incaricato dall'Azienda Agricola STABILE FABIANA con sede a Busseto (Pr) Frazione Semoriva n. 34. di cui è legalmente responsabile la stessa Stabile Fabiana (codice fiscale STBFBN91L71G337L nato a PARMA prov. PR stato ITALIA nato il 31-07-1991 residente in BUSSETO prov. PR stato ITALIA indirizzo FRAZIONE SEMORIVA n. 34 C.A.P. 43011).

I predetti attestano che l'oggetto della domanda AUA è attività diversa da quelle ricomprese dall'art 4 , comma 1, DPR n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

Attestano inoltre che trattasi di una attività che non utilizza macchinari o impianti rumorosi ovvero che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico e non produce galletti o altra specie che produce rumore rilevante ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 2411 del 29/11/2004 punto 5h.

Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto.**

Restando a disposizione si porgono  
Distinti saluti

T di P. competente in acustica  
Luciano Bandini

La Responsabile del Distretto di Fidenza  
Carini Clara


Documento firmato digitalmente

**saiani@comune.busseto.pr.it**

---

**Da:** aopr@cert.arpa.emr.it  
**Inviato:** mercoledì 16 gennaio 2019 10:08  
**A:** suap@postacert.comune.busseto.pr.it  
**Oggetto:** (Prot. num. 7160/2019 del 16/01/2019 alle ore 10:03) Riferimento 340/SUAP/2018 prot. n. 43399 del 13/11/2018; ditta: „StabileFabiana Azienda Agricola“ (allevamento avicoli), sede legale e stabilimento inBusseto Frazione Semoriva n° 34; DPR 13 marzo 2013,  
**Allegati:** parereAUArumoreAllevaAvicoliFabianaStabile-Busseto-Lb11gen19\_firmato.pdf.p7m

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - Servizi Direzione Generale Si invia tramite Casella Istituzionale la documentazione registrata in uscita N.ro 7160/2019 del 16/01/2019 alle ore 10:03 Cordiali saluti.



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0000917  
DATA: 07/01/2019  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0015579/2018 - POSTA CERTIFICATA: (PROT. NUM. PGPR 26114/2018 DEL 10/12/2018 ALLE ORE 17:37) RIF. SUAP N. 171/2018 ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 ES.M.I. DITTA STABILE FABIANA AZIENDA AGRICOLA PER L'INSEDIAMENTO INCOMUNE DI BUSSETO FRAZIONE SEMORIVA, 34 RICHIESTA PARERI PRATICA SUAP N. 171/2018\_RICHIESTA PARERI INVIO PER COMPETENZA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0000917_2019_Lettera_firmata.pdf	Amadei Vittorio	D12C6C68A1DB5D691F98F6F63C67AA4A D847955FB83CBBFB9083D50163CF0BDA

**E**  
COMUNE DI BUSSETO  
Comune di Busseto  
Protocollo N. 0000208/2019 del 08/01/2019



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

COMUNE DI BUSSETO  
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0015579/2018 - POSTA CERTIFICATA: (PROT. NUM. PGPR 26114/2018 DEL 10/12/2018 ALLE ORE 17:37) RIF. SUAP N. 171/2018 ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 ES.M.I. DITTA STABILE FABIANA AZIENDA AGRICOLA PER L'INSEDIAMENTO IN COMUNE DI BUSSETO, FRAZIONE SEMORIVA, 34 RICHIESTA PARERI PRATICA SUAP N. 171/2018\_RICHIESTA PARERI INVIO PER COMPETENZA

<b>E</b>
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000208/2019 del 08/01/2019 Firmatario: VITTORIO ANADEL

Si comunica in riferimento alle note del Comune di Busseto del 27.11.2018 relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Azienda Agricola Stabile Fabiana, per l'azienda posta in località Semoriva 34, Busseto.

L'AUA è richiesta per l'autorizzazione per scarichi di acque reflue di cui al capo II, titolo IV, sezione II, parte III del D.Lgs 252/06 e smi, per l'attività di allevamento e riproduzione pollame.

Nell'azienda agricola sono allevati circa 1550 capi a ciclo di diverse specie avicole (galline, polli, tacchini, faraone, anatre, oche), oltre alla coltivazione di mais da granella e frumento, da utilizzare in parte per l'allevamento.

Nella relazione allegata all'AUA è dichiarato che all'allevamento è associata la zona di macellazione (prevista la macellazione di 30 capi a settimana); si precisa che al momento per tale lavorazione non risulta presentata da parte degli interessati nessuna notifica di inizio attività allo SVET dell'AUSL.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 1 e 17 lettera c) parte prima dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito, ove è ubicato l'allevamento, è di "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola".


Nella zonizzazione acustica comunale l'insediamento è ubicato in classe III.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## **ALLEGATO 2**



# COMUNE DI BUSSETO

## PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

Prot.n.	989/2019
Pratica SUAP N.	171/2018

Busseto, li 24/01/2019

Spett. **ARPAE - SAC di Parma**  
**Piazzale della Pace, n. 1**  
**43121 - PARMA -**  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP n. 171/2018**

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, dalla Ditta Stabile Fabiana Azienda Agricola con sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR), Fraz. Semoriva, n. 34 - cap. 43011.  
***Dichiarazione per Inseadimento Industria Insalubre di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.***

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata via pec con nota in data 02/10/2018 dalla Ditta Stabile Fabiana Azienda Agricola, nella persona della sig.ra Stabile Fabiana, in qualità di titolare, con sede legale e stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva, n. 34 - cap. 43011, acquisita al protocollo comunale in data 02/10/2018 al n. 12245, rubricata come *Pratica SUAP n. 171/2018*, e successiva documentazione integrativa, richiesta dal SUAP, inviata per sostituire la precedente ed assunta al protocollo comunale in data 23/11/2018 al n. 14771 e in data 27/11/2018 al n. 14897 di prot., in cui è svolta l'attività di "allevamento e riproduzione pollame" nonché coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi, nell'immobile individuato sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 59 mappale 99;

PRESO ATTO della documentazione presentata inerente l'Istanza AUA citata nelle premesse;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO la valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0000917 di Fidenza del 07/01/2019, acquisita al protocollo comunale in data 08/01/2019 al n. 0000208/2019 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 1 e 17 lettera c) parte prima dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*



CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)" disciplinato dall'art. 73 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)" disciplinato dall'art. 53 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe III Aree di tipo misto" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 - Relazione tecnica;

ACCERTATO che l'insediamento risulta inserito nell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, subordinatamente alla positiva valutazione dell'Istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento e alle eventuali prescrizioni che verranno disposte a carico della Ditta.

Distinti saluti.



**IL SINDACO**

Dott. Giancarlo Contini

## **ALLEGATO 3**

PG/2019/78764 del 17/05/2019



ARPAE – SAC

Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni  
invio tramite posta interna

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Pratica SUAP 171/2018 Stabile Fabiana Azienda Agricola per l'insediamento avente sede legale e operativa in Busseto loc. Semoriva n°34. Parere con prescrizioni.**

In data 08/04/2019 PG/2019/56012 è pervenuta nuova documentazione integrativa inerente l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 per l'esercizio di allevamento avicolo al quale è associata la macellazione.

Si premette che in riferimento a quanto riportato nella relazione tecnica integrativa a riguardo dell' *"impianto progettato ed approvato così come elaborato nella tavola allegata alla variante in corso di costruzione al Permesso di Costruire iniziale n.97/16 del 30.11.2016"* nulla risulta agli atti in merito a specifica valutazione da parte di questa Agenzia.

La valutazione di competenza per la matrice scarichi idrici risulta richiesta in seno alla Pratica SUAP n°171/2018 – Comune di Busseto nel contesto del Procedimento ex DPR 59/2013 per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Rispetto a quanto precedentemente analizzato nella documentazione fin qui pervenuta non si concorda con l'intenzione di *"non collegare il reparto sopra citato (il corridoio attraversato da tubazione con griglie di raccolta – n.d.r.) nonché i singoli box al sistema depurativo"*.

Tale intenzione non può essere suffragata dal fatto che *"non esistono scarichi liquidi copiosi derivanti da tali reparti, salvo il lavaggio (due volte all'anno) con idropulitrice (e disinfezione con calce volatile in polvere) dei locali stessi il cui refluo di circa 600-700 litri di acqua è raccolto dai pozzetti a griglia e convogliato in acque superficiali così come le acque piovane dei piazzali e del tetto del fabbricato"* in quanto non è la quantità che esonera il fatto dall'effettuare il trattamento depurativo o meno bensì da dove e come si originano i reflui in questione.

Nella relazione tecnica si rileva inoltre che *"anche la zona box individuata con colorazione azzurra (in planimetria agli atti – n.d.r.) recapita direttamente nella raccolta acque meteoriche esterna dei pluviali e quindi in acque superficiali come da progetto approvato"* e anche in questo caso, come sopra indicato, si ribadisce che tutti i liquidi diversi dalle acque strettamente di origine meteorica, devono subire trattamento depurativo prima dell'immissione in acque superficiali.

Lo scarico idrico S1 subirà un trattamento depurativo costituito da degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore aerobico della potenzialità di 5 A.E.

Preso atto di quanto sopra analizzato e descritto, per quanto di competenza e nel merito della matrice scarichi idrici, considerato che, secondo quanto emerso nell'istanza in oggetto risulta trattarsi di reflui aventi caratteristiche riconducibili a scarichi assimilabili ai domestici di consistenza inferiore ai 50 AE, la favorevole valutazione della pratica in oggetto è subordinata al collegamento dei reflui derivati dalle operazioni di lavaggio del corridoio e dei box per allevamento a terra (ancorchè originantesi da interventi occasionali) alla rete fognaria di raccolta dei reflui della zona macellazione che adduce all'impianto di trattamento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest  
via Spalato2 | 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Prima del rilascio dell'atto finale dovrà essere quindi presentata specifica planimetria della rete fognaria interna che attesti i corretti collegamenti all'impianto di depurazione dei pozzetti del corridoio e dei box per allevamento a terra.

Tutti i punti di scarico confluenti in acque superficiali dovranno essere oggetto di periodica manutenzione quale la rimozione della vegetazione spontanea causa di rallentamento/ostruzione del flusso di scarico nonché controllo di eventuali fenomeni di erosione spondale.

Dovrà essere eseguita periodica manutenzione e pulizia dell'impianto con smaltimento come rifiuto secondo le norme vigenti, del materiale residuo da tale operazione.

Si ricorda infine che, come già riportato nelle ns precedenti note di richieste integrazioni:

- gli interventi di svuotamento delle acque e dei sedimenti presenti nelle vasche in vetroresina per i palmipedi dovranno essere effettuati senza creare ristagni nei paludamenti di terreni e delle acque superficiali mentre i sedimenti, riconducibili a materiale misto di deiezioni e terreno, dovranno essere distribuiti sui terreni agricoli a disposizione dell'azienda nell'ambito dell'utilizzo agronomico di concimazione delle colture;
- l'area pavimentata utilizzata per le attività aziendali quale ad esempio lo scarico dei pulcinotti in arrivo nell'allevamento, vista l'esigua superficie, l'utilizzo saltuario e la bassa consistenza animale, dovrà essere oggetto di pulizia immediata dopo la fine delle operazioni.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore  
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza  
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e referente matrice scarichi: Zuccheri R.

Sinadoc 18/35097

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest  
via Spalato2 | 43125 | tel. +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**